

ZF ITALIA Srl

Estratto del
Modello di organizzazione,
gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE

1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	9
3.1. PRINCIPI GENERALI	9
3.2. VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	10
3.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO	10
3.4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	11
4. COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	12
4.1. FUNZIONI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	13
4.2. INTERAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI	14
4.3. SISTEMA DI REPORTING	14
5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	16
5.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	16
5.2. INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI	16
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO	17
6.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	17
6.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	19
6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	19
6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	19
6.5. MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI	19
7. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO	20
PARTE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21
1. ART. 24 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	22
2. ART. 25 CONCUSSIONE E CORRUZIONE	23
3. PROCESSI A RISCHIO	24
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	24
5. PROCEDURE SPECIFICHE.....	24
6. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	24
PARTE “B” – REATI SOCIETARI.....	25
1. ART.25 TER REATI SOCIETARI.....	25
2. PROCESSI A RISCHIO	26
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	26
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	27
5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	27
PARTE “C” – ALTRI REATI	28
1. ART.25 BIS FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO	28

2. ART.25 – QUATER, ART. 25 – QUATER.1, DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	28
3. ART. 25-QUINQUES DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	29
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	30
5. PROCEDURE SPECIFICHE.....	30
6. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	30
PARTE “D” – REATI FINANZIARI	31
1. ART.25-SEXIES MARKET ABUSE	31
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	33
3. PROCEDURE SPECIFICHE.....	33
4. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	33
PARTE “E” – REATI TRANSNAZIONALI.....	34
1. REATI TRANSNAZIONALI.....	34
2. PROCESSI A RISCHIO	35
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	35
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	35
5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	35
PARTE “F” – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	36
1. ART. 25 SEPTIES OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	36
2. PROCESSI A RISCHIO	36
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	37
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	37
5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	37
PARTE “G” – REATI DI RICICLAGGIO.....	38
1. ART. 25-OCTIES REATI DI RICICLAGGIO	38
2. PROCESSI A RISCHIO	38
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	39
5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	39
PARTE “H” – REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA.....	40
1. ART. 24 BIS-DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	40
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	42
3. PROCEDURE SPECIFICHE.....	42
4. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	42
PARTE “I” – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	43
1. ART.24 TER DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	43
2. PROCESSI A RISCHIO	44

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	44
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	44
5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	44
PARTE “L” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	45
1. ART.25 BIS.1 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	45
2. ART.25 NOVIES DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	46
3. PROCESSI A RISCHIO	47
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	47
5. PROCEDURE SPECIFICHE.....	47
6. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	47
PARTE “M” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	48
1. ART.25 NOVIES INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	48
2. PROCESSI A RISCHIO	48
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	48
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	48
5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO	48
ALLEGATI.....	49
1. TABELLA RIEPILOGATIVA REATI CONTROLLI.....	49

PARTE GENERALE

1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro) (introduzione dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002, art. 3 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) (introduzione dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale) (introduzione dell' art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, art. 5 (Misure contro la tratta di persone) (introduzione dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) (introduzione dell'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (introduzione dell' art. 25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) (modifica all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale);
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) (introduzione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), successivamente modificato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (introduzione dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) (introduzione dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) (introduzione dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) (modifica dell'art. 25 bis ed introduzione degli artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito nel presente documento il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità in sede penale** degli enti per i reati previsti dal Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, altri reati, reati finanziari, reati transnazionali, reati contrari alla sicurezza sul lavoro, reati di riciclaggio e reati di criminalità informatica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- a) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- b) tale responsabilità è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.

L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero, un suo sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, quanto meno derivi da una “colpa di organizzazione”.

L'articolo 6 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato al **Comitato Interno di Controllo** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **fraudolentemente aggirando i suddetti modelli** di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte del Comitato Interno di Controllo di cui alla precedente lett. b).

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i modelli di organizzazione, gestione e controllo citati, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti del Comitato Interno di Controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare interno** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. PRINCIPI GENERALI

L'obiettivo di ZF Italia S.r.l. (di seguito "ZF" o la "società") è quello di definire ed implementare un corretto **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, di seguito anche definito il "Modello", per garantire condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed in particolare per beneficiare dell'esenzione prevista dal Decreto.

Lo **scopo** del Modello è la predisposizione di un **sistema strutturato ed organico** (preventivo ed ex-post) **di procedure ed attività di controllo** che abbia come obiettivo la riduzione del rischio che vengano commessi dei reati, da parte dei soggetti legati a vario titolo a ZF, mediante l'individuazione delle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una **piena consapevolezza nel potenziale autore del reato e che l'ipotesi di commettere un reato è fortemente condannata da ZF anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio**. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione del reato.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di **sviluppare la consapevolezza** nei dipendenti, negli Organi Sociali, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino **per conto o nell'interesse della società** nell'ambito delle aree a rischio, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti **passibili di conseguenze penalmente rilevanti** non solo per se stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante **attività di vigilanza** da parte del Comitato Interno di Controllo sull'operato delle persone e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di ZF con delibera del 09 Novembre 2007.

Per poter definire il Modello proposto ed approvato, ZF ha istituito, su mandato del Consiglio di Amministrazione, un gruppo di lavoro composto dai consulenti esterni di Consilia Business Management Srl.

Il gruppo di lavoro ha realizzato una serie di attività, e precisamente:

- **raccolta e analisi** della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- organizzazione di una sessione di **interviste** con l'Amministratore Delegato, con i responsabili delle Business Unit e delle Direzioni aziendali (soggetti apicali) e con le risorse operative che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto (soggetti all'altrui direzione);
- **identificazione e valutazione complessiva del rischio** all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che consentano di ridurlo drasticamente;
- censire gli ambiti aziendali di attività per **l'individuazione delle aree a rischio** rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);
- **analizzare i potenziali rischi emersi** nelle aree individuate tenendo presente sia gli eventuali trascorsi della Società sia quelli di altri soggetti operanti nel medesimo settore (*benchmark*);

- intervenire sulle procedure e sulle risorse umane attraverso **attività di formazione / informazione** e l'analisi dei processi decisionali (ad esempio procure e poteri di firma, ecc.).

Di seguito si riportano i punti cardine del presente Modello:

- **attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società delle regole comportamentali e delle procedure istituite, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- la **mappa delle “aree di attività a rischio”** (aree a rischio / processi sensibili) della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- l'attribuzione al **Comitato Interno di Controllo** di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la **verifica e documentazione delle operazioni a rischio**;
- il rispetto del principio della **segregazione funzionale**;
- la definizione di **poteri autorizzativi e deleghe** coerenti con le responsabilità assegnate;
- la **verifica dei comportamenti aziendali**, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

E' inoltre affidato al Comitato Interno di Controllo il compito di coordinare le attività di verifica sull'applicazione del Modello nell'ambito della Società per assicurare al Modello stesso una corretta ed omogenea attuazione.

3.2. VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La criticità di un rischio è determinata in base all'entità economica del **danno causato da un evento** (impatto economico) e alla probabilità di **accadimento dell'evento rischioso** (frequenza).

E' possibile individuare la seguente classificazione:

- **rischi critici**: sono quelli caratterizzati da un danno economico elevato e da una probabilità di accadimento significativa. Si tratta di eventi la cui manifestazione potrebbe compromettere la sopravvivenza o la solidità dell'impresa;
- **rischi rilevanti**: alla base di questi rischi c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare danni all'operatività dell'organizzazione anche se non ne dovrebbe compromettere la sopravvivenza;
- **rischi trascurabili**: sono quelli che, per il danno trascurabile da essi arrecato e/o per la esigua probabilità di accadimento, possono essere tralasciati o messi in secondo piano in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

L'identificazione dei rischi e delle collegate aree a rischio, è stata svolta mediante un'attività di valutazione con i Responsabili di Direzione e di Business Unit della Società ed attraverso lo sviluppo di un modello che ha consentito la mappatura di tutti i rischi a cui l'azienda è esposta.

I risultati ottenuti dall'attività di *assessment* e le aree a rischio identificate sono riportate nei successivi allegati al Modello.

3.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il Modello organizzativo adottato dalla Società si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- (a) struttura organizzativa aziendale, complessiva e dettagliata, per una chiara individuazione della struttura gerarchica interna;
- (b) elenco delle attività e delle aree che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per la Società;
- (c) principi e logiche di attribuzione dei poteri autorizzativi e delle deleghe per governare le attività svolte dalla Società;
- (d) procedure operative interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- (e) controlli di linea e controlli gerarchici, articolati nell'ambito di più funzioni aziendali, volti alla minimizzazione dei rischi operativi, al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie ed alla loro rimozione;
- (f) meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le procedure definite;
- (g) programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- (h) documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dal Comitato Interno di Controllo.

3.4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ZF.

La società si impegna ad una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori esterni. Inoltre, se necessario, provvede all'organizzazione di sessioni di *training* dedicate.

4. COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; al Comitato Interno di Controllo (anche "Comitato") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 09 Novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione di ZF approva all'unanimità la costituzione del Comitato Interno di Controllo e provvede alla nomina del coordinatore e dei suoi membri.

Ruolo nel Comitato Interno di Controllo	Ruolo societario / aziendale ricoperto	Nome e Cognome
Presidente	Presidente CdA	Giorgio Ettore Donà
Membro del Comitato	Professionista esterno	Roberto Scibetta
Membro del Comitato	Professionista esterno	Giacomo Del Soldà

Il Comitato è costituito da tre soggetti; i medesimi pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

La modifica della composizione del Comitato e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione del Comitato, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

Il Comitato Interno di Controllo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del budget di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

Il coordinamento delle attività svolte dal Comitato Interno di Controllo e dalla struttura che supporterà il Comitato per le verifiche periodiche sarà demandato al Responsabile della **Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale e Organizzazione (DAFCPO)** (Salvatore

Carbone); allo stesso sarà affidato il compito di agevolare il dialogo tra il Comitato e l'intera struttura di ZF che dovrà concretamente implementare il presente Modello.

4.1.FUNZIONI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

Al Comitato Interno di Controllo è affidato il compito di vigilare:

1. sull'**osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;
2. sull'**efficienza e sull'adeguatezza del Modello** in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'**opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

Il Comitato Interno di Controllo riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore Delegato e periodicamente (almeno annualmente) al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali eventi di rischio.

Il Collegio Sindacale e/o il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento il Comitato Interno di Controllo il quale, a sua volta, ha l'obbligo di comunicare per iscritto ai predetti organi, situazioni di particolare gravità ed urgenza.

Il Comitato Interno di Controllo deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali e dei collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ZF ai sensi del Decreto. Le modalità con le quali è possibile comunicare con il Comitato Interno di Controllo sono:

- **casella di posta elettronica dedicata e riservata;**
- **casella postale** (Comitato Interno di Controllo di ZF c/o Consilia Business Management Srl Galleria del Corso 2, 20122 Milano).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali **segnalazioni** relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le **regole di comportamento** di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve darne comunicazione direttamente al Comitato Interno di Controllo;
- i segnalanti in **buona fede** saranno **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione**, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse al Comitato Interno di Controllo le informazioni concernenti:

- i **provvedimenti e/o notizie**, relative a ZF, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le **richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le **notizie relative ai procedimenti disciplinari eseguiti** da ZF ed alle eventuali **sanzioni irrogate** (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni a supporto.

4.2 INTERAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Per avere la massima efficienza operativa, al Comitato Interno di Controllo deve essere garantito **l'accesso** senza restrizioni a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività.

Per questa ragione tutti i dipendenti ed anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comitato Interno di Controllo qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che il Comitato è chiamato a svolgere.

Le **segnalazioni** saranno effettuate tramite "**canali dedicati**" (vedi paragrafo precedente) predisposti dallo stesso Comitato Interno di Controllo per garantire la riservatezza delle segnalazioni stesse.

A titolo esemplificativo, le informazioni rilevanti che dovranno essere trasmesse al Comitato Interno di Controllo riguardano:

- le **richieste di assistenza legale** inoltrate alla Società dal personale direttivo e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i **provvedimenti e/o notizie**, che coinvolgono la Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano **responsabilità** per le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- gli **aggiornamenti** del sistema delle deleghe e delle procure.

E' inoltre previsto un coordinamento sistematico del Comitato Interno di Controllo con la **Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale e Organizzazione**, relativamente a:

- gli **adempimenti societari** che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari e per l'interpretazione della normativa legale;
- l'**adeguatezza delle procedure aziendali** ed il loro aggiornamento nonché per la formazione del personale sulle disposizioni del Modello, come recepite dal Decreto ed i relativi provvedimenti disciplinari in caso di inosservanze di tali disposizioni;
- l'interpretazione della **normativa fiscale e tributaria** e la verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie.

4.3 SISTEMA DI REPORTING

Le linee di *reporting* del Comitato Interno di Controllo sono dirette verso gli organi al vertice della Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale.

Il Comitato Interno di Controllo riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore Delegato e periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione. Potrà tuttavia essere convocato dagli stessi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Annualmente il Comitato Interno di Controllo trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dal Comitato Interno di Controllo nel corso dell'esercizio;
- eventuali criticità emerse.

Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato, il Comitato Interno di Controllo informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dal Comitato Interno di Controllo in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ZF garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato nell'attività realizzata in questo campo dal Comitato Interno di Controllo, in collaborazione con il Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale e Organizzazione.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda a partire dal momento di adozione del Modello stesso.

Ai nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un *set* informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, Codice Etico, D.Lgs. 231/2001, ecc.), al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione alla qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza (apicali) della società.

L'attività di formazione è demandata alle unità / soggetti che ai sensi della normativa interna e delle procedure aziendali sono preposte a tale funzione (Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale ed Organizzazione).

In particolare, sarà cura di tale Direzione definire le attività di formazione, il *budget* ed i destinatari della stessa, nonché di predisporre quanto necessario per l'attuazione di predette attività.

5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI

Le controparti esterne (fornitori e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure ed alle regole di comportamento adottate da ZF in seguito all'implementazione del Modello, così come dovranno essere adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole e a discrezione dell'Amministratore Delegato, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

La Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale ed Organizzazione, in collaborazione con il Comitato Interno di Controllo, sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti standard utilizzati, che prevedano specificatamente la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza del Comitato Interno di Controllo ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del terziario, della distribuzione e dei servizi (3 novembre 1994), delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge nr. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 151 e ss. del suddetto CCNL (Titolo - XXIV DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI - Provvedimenti disciplinari), e precisamente:

- 1) **biasimo inflitto verbalmente** per le mancanze lievi;
- 2) **biasimo inflitto per iscritto** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte;
- 4) **sospensione dalla retribuzione** e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) **licenziamento** disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del "BIASIMO INFLITTO VERBALMENTE" il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al Comitato Interno di Controllo delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del "BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO" il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate

e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della “MULTA” il dipendente che:

- esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo” di cui al punto 1) del Codice Disciplinare.

Incorre nel provvedimento della “SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI” il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di ZF, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni della società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del “LICENZIAMENTO DISCIPLINARE” il dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Comitato Interno di Controllo e del Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo, Personale ed Organizzazione, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione del Comitato Interno di Controllo e sentito il vertice aziendale.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di ZF, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i dirigenti dipendenti di aziende del Commercio, Turismo e dei Servizi

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Interno di Controllo informa il Collegio Sindacale, l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assuma gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrare alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite; la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, il Comitato Interno di Controllo informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvederà a revocare immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. ("Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale") nell'attesa delle misure decise dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c., la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti competente alla tenuta del relativo albo.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

Ogni violazione da parte dei fornitori o dei collaboratori esterni delle regole di cui al presente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

7. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

PARTE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte “A” si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, dagli Organi Sociali di ZF e dai collaboratori esterni che operano per conto o nell’interesse della Società medesima.

Obiettivo della Parte “A” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- a) indicare le **procedure** che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli **strumenti esecutivi** per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il Decreto prevede, all’art. 24, una serie di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, tali reati disciplinano ed introducono la figura di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio.

Per poter quindi identificare i possibili reati all’interno della struttura è d’obbligo indicare e definire la nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.”

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”

1. ART. 24 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati del codice penale**:

- **316-bis. Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l'avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell'art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.
- **316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.
- **640. Truffa** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi 316-ter e 640. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **640-ter. Frode informatica** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

2. ART. 25 CONCUSSIONE E CORRUZIONE

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati disciplinati dal codice penale**:

- **317. Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- **318. Corruzione per un atto d'ufficio** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo una retribuzione o una promessa di retribuzione non dovuta, sotto forma di denaro o di altra utilità, per il compimento di un atto del suo ufficio. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **319-bis. Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **319-ter. Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **322. Istigazione alla corruzione** – tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **322-bis. Peculato¹, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Si ricorda che il reato di Corruzione. si distingue da quello di Concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o eliderne la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocimenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

¹ Ai sensi dell'articolo 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropria.

La persona fisica che commette un reato contro la Pubblica Amministrazione è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di dodici anni e con una multa da 51 Euro fino a 25.882 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 1 a 800 quote (da 258 Euro a 1.239,200 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo che va da tre mesi a due anni.

3. PROCESSI A RISCHIO

(Omissis)

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

5. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

6. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, dagli Organi Sociali di ZF e dai collaboratori esterni che operano per conto o nell’interesse della Società.

Obiettivo della Parte “B” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART.25 TER REATI SOCIETARI

L’art. 3 del D.Lgs. n. 61 dell’11 aprile del 2002 ha introdotto l’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l’esclusione delle sanzioni interdittive.

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile:

- **2621. False comunicazioni sociali** - Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l’omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** - Il reato sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell’ipotesi in cui gli amministratori della società espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l’intenzione di ledere gli interessi dell’azienda.
- **2623. Falso in prospetto (abrogato e sostituito dall’art. 173 bis del D.Lgs. n.58 del 1998, T.U.F.)** – Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento, o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto.
- **2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** – Il reato è commesso quando uno o più dipendenti della Società si accordano con esponenti della società di Revisione al fine di occultare ovvero alterare i dati o le informazioni oggetto dell’*audit*.
- **2625. Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che impediscano agli azionisti, agli organi sociali ed agli Auditor indipendenti, attraverso la sottrazione e/o la falsificazione di documenti, di esercitare le attività di controllo ad essi legalmente attribuite.
- **2626. Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione

naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

- **2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di buy back, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **2629 bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
- **2632. Formazione fittizia del capitale** – Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della società.
- **2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **2636. Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **2637. Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

La persona fisica che commette un reato societario è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di tre anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 516 mila Euro a 1.549 mila Euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

(Omissis)

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “C” – ALTRI REATI

La presente Sezione Speciale “C” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART.25 BIS FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati del codice penale:

- **453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**
- **454. Alterazione di monete**
- **455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**
- **457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**
- **459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**
- **464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
- **460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**
- **461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

Nel corso della fase di *assessment*, non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati previsti dall'art. 25 bis.

2. ART.25 – QUATER, ART. 25 – QUATER.1, DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale”*, ha introdotto all'interno della normativa sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo il nuovo art. 25 quater, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);

- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

All'interno di tali fattispecie si possono prevedere i seguenti reati del codice penale:

- **270 bis. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**
- **270 ter. Assistenza agli associati**
- **270 quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **270 quinquies. Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **270 sexies. Condotte con finalità di terrorismo**
- **280. Attentato con finalità terroristiche o di eversione**
- **280 bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
- **289 bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo**

La Società verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva.

Inoltre, l'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, riguardante le "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha introdotto all'interno della normativa sulla Responsabilità amministrativa il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dal codice penale (art. 583 bis c.p.).

Secondo il nuovo art. 25-*quater*.1 all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Anche relativamente ai reati previsti dagli articoli. 25 quater e 25 quater.1, nel corso della fase di *assessment*, non sono stati rilevati profili di rischio.

3. ART. 25-QUINQUIES DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, relativo alle misure contro il traffico di persone, introduce all'interno del Decreto Legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-quinquies (articolo successivamente modificato dall'art. 10 della Legge n. 38 del 6 febbraio 2006), il quale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative anche a quegli enti che abbiano commesso reati contro la persona individuale.

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600 quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3."

Si riportano di seguito gli articoli del codice penale indicati dell'art. 25-quinquies:

- **583 bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
- **600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **600 bis. Prostituzione minorile**
- **600 ter. Pornografia minorile**
- **600 quater. Detenzione di materiale pornografico**
- **600 quater.1 Pornografia virtuale**
- **600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **601. Tratta di persone**
- **602. Acquisto e alienazione di schiavi**

Anche relativamente ai reati previsti dall'art. 25 quinquies, nel corso della fase di *assessment*, non sono stati rilevati profili di rischio.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

5. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

6. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “D” – REATI FINANZIARI

La presente Sezione Speciale “D” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART.25-SEXIES MARKET ABUSE

La Legge n. 62 del 18 Aprile 2005, in recepimento della direttiva comunitaria 2003/6/CE (legge Comunitaria 2004) del 28 gennaio 2003, ha apportato modifiche all’impianto normativo in materia di *market abuse*, inserendo a carico delle società, oltre ad una responsabilità amministrativa da reato, una responsabilità amministrativa da illecito amministrativo e attribuendo alla CONSOB poteri di vigilanza, indagine e controllo.

1.1 Responsabilità amministrativa da reato

L’art. 9 della Legge n. 62 del 18 Aprile 2005, ha introdotto l’art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Abusi di mercato” e ampliato le ipotesi cui è ricollegata la responsabilità da reato dei soggetti “enti”.

Art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001

1. *In relazione ai reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

Le fattispecie di reato, previste dal Capo V Titolo I del Tuf, richiamate dall’art. 25 sexies sono di seguito esplicitate:

Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate

E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio” nonché “chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose” compia taluna delle azioni espressamente elencate:

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

- b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

Art. 185 – Manipolazioni del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1.2 Poteri attribuiti alla CONSOB - Responsabilità amministrativa da illecito amministrativo

Il nuovo Capo III, Titolo I bis del Tuf (artt. 187 bis e ss.) introduce un sistema per il quale, in aggiunta alle sanzioni penali previste a carico delle persone fisiche per la commissione dei reati di Market Abuse ed alle sanzioni a carico degli Enti previste nel D.Lgs 231/2001, attribuisce alla CONSOB il potere di comminare sanzioni amministrative. In questo caso come requisito soggettivo non è richiesto il dolo ma è sufficiente la condotta colposa. Le sanzioni applicabili sono riportate nei seguenti articoli:

Art. 187 bis – Abuso di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

Art. 187 ter – Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Inoltre è stata disciplinata la responsabilità amministrativa dell'Ente ove gli illeciti di cui al Capo III, Titolo I bis del Tuf siano stati commessi a suo vantaggio o a suo interesse da persone che rivestono "funzioni apicali" nella società ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un "apicale".

Il legislatore utilizza le medesime formule dell'art. 5 del d.lgs n. 231/2001. Al momento il sistema del d.lgs n. 231/2001 non è stato, però, "integrato" con tale nuova forma di responsabilità – che rimane pertanto disciplinata esclusivamente dalle norme del Tuf.

Art 187 quinquies – Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di

cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

La CONSOB, nell'applicazione delle norme previste dal Capo III, Titolo I bis del Tuf, assume, quindi, un ruolo rilevante nella:

- procedura sanzionatoria (art. 187 septies);
- vigilanza sull'osservanza e nell'accertamento delle violazioni (art. 187 octies).

Un'ulteriore novità introdotta con le ultime modifiche alla normativa riguarda l'art. 187 nonies rubricato "Operazioni sospette", il quale prescrive l'obbligo di segnalazione alla CONSOB delle operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al Capo III, Titolo I bis del Tuf.

La Delibera n. 15233 "Modificazione e integrazione al regolamento mercati" del 29 novembre 2005 introduce nel Regolamento Mercati le seguenti disposizioni:

- "gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato" (capo III art. 62);
- le categorie di soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tale segnalazione, come disposto dal capo IV artt. 63 e ss..

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

3. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

4. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “E” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Sezione Speciale “E” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. REATI TRANSNAZIONALI

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e in più: sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati introdotti dalla legge n. 146 del 16 Marzo 2006 “Ratifica e ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”:

- **416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- **377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **378 c.p. Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la

reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Testo Unico Doganale, art. 291 quater D.P.R. n.43 del 1973. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

74 D.P.R. n.309/1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

12 D.Lgs. n.286/1998. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive che vanno da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

(Omissis)

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)



PARTE “F” – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente sezione speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente sezione è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente sezione speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART. 25 SEPTIES OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro si considera come reato l'assenza di tutela dei lavoratori, sull'intero territorio nazionale, connessa al mancato rispetto dei livelli essenziali di sicurezza riguardo alle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali dei lavoratori, anche con riferimento alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 Agosto 2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, introduce l'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001: “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo (ex. art. 589 c.p.) è punito con la reclusione da 1 a 12 anni, diversamente la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime (ex. art. 590 c.p.) è punito con la reclusione da 2 mesi a 5 anni.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie a partire da 1000 quote (a partire da 258 mila Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

Il presente Modello tiene conto delle modifiche normative introdotte in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, "Attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. PROCESSI A RISCHIO

(Omissis)

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “G” – REATI DI RICICLAGGIO

La presente Sezione Speciale “G” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART. 25-OCTIES REATI DI RICICLAGGIO

L’art. 67 del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha introdotto l’art. 25-octies del Decreto Lgs. n. 231/2001: “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **648 c.p. Ricettazione** – il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **648 bis c.p. Riciclaggio** – il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La persona fisica che commette un reato di riciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di dodici anni e con una multa da 516,46 Euro fino a 10.329,14 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a due anni.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007, la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del c.p., diventa causa di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 anche nei casi in cui tali reati non si configurino come transnazionali.

Tali reati pertanto rientrano nella categoria dei reati di riciclaggio e non più in quella dei reati transnazionali (come precedentemente previsto dall’ art. 10 della Legge n. 146/2006).

2. PROCESSI A RISCHIO

(*Omissis*)

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “H” – REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

La presente Sezione Speciale “H” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “H” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART. 24 BIS-DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L’art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha introdotto l’art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento di dati”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **491 bis c.p. Falsità in documenti informatici** – reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – il reato di configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – un soggetto, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- **617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,

impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- **635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La persona fisica che commette un reato di criminalità informatica è punita con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto anni e con una multa da 516 Euro fino a 1.032 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo tra tre mesi e due anni.

Nel corso della fase di *assessment*, non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati previsti dall'art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati".

Si rileva, tuttavia, che la società ha adottato e diffuso una *policy* relativa all'utilizzo dei sistemi informatici (*hardware* e *software*) da parte dei dipendenti; tale *policy* prevede i seguenti obblighi a carico dei dipendenti:

- adeguata custodia e protezione degli strumenti informatici da furti, danneggiamenti, smarrimenti, ecc.;
- esclusivo utilizzo dei beni assegnati per fini professionali (in relazione alle mansioni svolte dal singolo dipendente) e non anche per scopi personali e tanto meno per fini illeciti;
- divieto di installazione sui *personal computer* della società di *software* non di proprietà di ZF.

La società verifica il rispetto degli obblighi descritti, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali.

All'atto di consegna di un *personal computer* ad un dipendente, si richiede allo stesso di firmare un apposito modulo ("Affidamento *personal computer*"), che riepiloga:

- le periferiche *hardware* assegnate;
- gli applicativi *software* installati;
- le norme generali di comportamento relative all'utilizzo dei sistemi informatici.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

3. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

4. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “I” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

La presente Sezione Speciale “I” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “I” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i consiglieri di amministrazione, i responsabili di funzione, i dipendenti ed i collaboratori esterni di ZF sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART.24 TER DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L’art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **art. 74 Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **407 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.



2. PROCESSI A RISCHIO

(Omissis)

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “L” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

La presente Sezione Speciale “L” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “L” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i consiglieri di amministrazione, i responsabili di funzione, i dipendenti ed i collaboratori esterni di ZF sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART.25 BIS.1 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L’art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, introducendo all’interno del Decreto l’art. 25 *bis*.1, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
- **514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;
- **515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio** – consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;
- **516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- **517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto;
- **517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- **517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

2. ART.25 NOVIES DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001: "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **171 comma 1** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- **171 comma 3** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- **171 bis** – duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- **171 bis comma 2** – riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- **171 ter lettera comma 1 a)** – abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- **171 ter comma 1 lettera b)** – abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- **171 ter comma 1 lettera c)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- **171 ter comma 1 lettera d)** – detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- **171 ter comma 1 lettera e)** – ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- **171 ter lettera f)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- **171 ter comma 1 lettera f - bis)** – fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche

- ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- **171 ter comma 1 lettera h)** – abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
 - **171 ter comma 2 lettera a)** – riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - **171 ter comma 2 lettera a - bis)** – comunicazione al pubblico attraverso immisione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
 - **171 ter comma 2 lettera b)** – esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - **171 ter comma 2 lettera c)** – promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;
 - **171 septies lettera a)** – mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - **171 septies lettera b)** – falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;
 - **171 octies** – produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 775 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. PROCESSI A RISCHIO

(Omissis)

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

5. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

6. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)

PARTE “M” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Sezione Speciale “M” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “M” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i consiglieri di amministrazione, i responsabili di funzione, i dipendenti ed i collaboratori esterni di ZF sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al Comitato Interno di Controllo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. ART.25 NOVIES INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'articolo 4 prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell'articolo 25 novies:

- **377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. PROCESSI A RISCHIO

(Omissis)

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4. PROCEDURE SPECIFICHE

(Omissis)

5. I CONTROLLI DEL COMITATO INTERNO DI CONTROLLO

(Omissis)



ALLEGATI

1. TABELLA RIEPILOGATIVA REATI CONTROLLI

(Omissis)